

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

Oggetto: Copertura degli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Registro produttori di batterie ex art. 21, del Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante: “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (26G00046)” – determinazione diritti di segreteria.

Presenti:

SABATINI	Gino	Presidente	- presente
BORDONI	Moreno	Settore Servizi alle imprese	- online
DI SANTE	Tommaso	Settore Agricoltura	- online
GASTREGHINI	Luca	Settore Industria	- online
MENICHELLI	Giorgio	Settore Trasporti e Spedizioni	- online
PIERPAOLI	Marco	Settore Servizi alle imprese	- online
POLACCO	Massimiliano	Settore Turismo	- online
SERRA	Angelo	Settore Commercio	- online

Assenti giustificati:

BARONCIANI	Alessandra	Settore Industria
SANTORI	Andrea	Settore Industria

Del Collegio dei Revisori dei Conti sono collegate online la dott.ssa Manuela Viconi, Presidente e la dott.ssa Antonella VALERY, componente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad esporre la deliberazione in oggetto.

L'art. 20 del decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE», istituisce il Registro dei produttori di batterie, in attuazione dell'articolo 55 del Regolamento (UE) 2023/1542.

Il successivo art. 21 disciplina gli adempimenti connessi al Registro e, in particolare, attribuisce alle Camere di commercio il compito di raccogliere i dati del Registro mettendo, quindi, a disposizione il relativo portale.

Il Registro dei produttori di batterie sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

Il Registro dei produttori di batterie è parte integrante del Registro nazionale dei produttori (RENAP) istituito ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplinato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 15

aprile 2024, n. 144 che regola la gestione dei Registri di filiera del Registro nazionale dei produttori.

Il Registro dei produttori di batterie, in quanto registro di filiera del RENAP, si inserisce nel sistema di gestione e finanziamento già previsto per i registri di filiera disciplinati dal decreto ministeriale n. 144 del 2024, con conseguente applicazione del relativo regime di copertura degli oneri.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto 15 aprile 2024 n. 144, Unioncamere definisce le linee guida per la determinazione di un diritto di segreteria sulla base del costo effettivo del servizio reso, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e commisurata alla quantità di prodotti immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore, per garantire il principio di equità e proporzionalità.

Le modalità di funzionamento del Registro sono disciplinate, oltre che dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 29/2026, dall'Allegato 1 allo stesso Regolamento.

Le Camere di commercio raccolgono le iscrizioni e i dati, gestiscono operativamente il flusso informativo e trasmettono le informazioni al Ministero, ISPRA, Centro di coordinamento e altri soggetti istituzionali tramite sistemi interoperabili.

L'Autorità competente responsabile degli obblighi previsti dal decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche.

In merito, Unioncamere:

- definisce le linee guida per la determinazione di un diritto di segreteria che garantisca la copertura dei costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del decreto, sulla base del costo effettivo del servizio reso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 6, c.1, del Decreto 15 aprile 2024);
- trasmette alla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'apposita relazione che include il rendiconto delle spese sostenute (art. 6, c.6, del Decreto 16 aprile 2024);
- cura la predisposizione e la pubblicazione di una raccolta statistica a partire dai dati comunicati al Registro Batterie (art. 7, c.2, del Decreto 16 aprile 2024).

In base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. 15 aprile 2024, la competenza territorialmente spettante per ciascun Ente camerale si individua nella sede legale di iscrizione dell'impresa, sia essa situata nel capoluogo regionale ovvero provinciale.

Gli Enti camerali mettono a disposizione l'infrastruttura telematica al fine di consentire:

- la ricezione delle iscrizioni relative a fabbricanti e sistemi collettivi, secondo le modalità previste dall'articolo 20 ed in conformità all'Allegato 1 del Decreto Legislativo n. 29/2026;
- l'acquisizione delle comunicazioni relative ai volumi operativi immessi sul mercato nazionale, ex art. 21 e medesimo Allegato 1 del D.Lgs. 29/2026;
- l'assegnazione e l'attribuzione ad ogni soggetto del codice identificativo di iscrizione al Registro Batterie, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. 29/2026.

Spetta parimenti alle Camere di commercio territorialmente competenti:



- fissare il corrispettivo di segreteria sulla base dei costi di gestione effettivamente sostenuti e secondo gli indirizzi stilati da Unioncamere, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed ex art. 6, c. 1, D.M. n. 144/2024;
- assicurare la pubblicazione del criterio di calcolo e delle istruzioni di pagamento sul portale istituzionale del RENAP (art. 6, c. 3, D.M. 144/2024);
- provvedere all'introito delle somme dovute sia in sede di prima immatricolazione sia, annualmente, entro la scadenza del 31 marzo unitamente all'invio della dichiarazione sui quantitativi immessi nel precedente esercizio (art. 6, c. 3, D.M. 144/2024);
- garantire il costante flusso dati ed il trasferimento telematico del quadro informativo acquisito al Comitato di vigilanza e controllo ex art. 24 istituito presso il MASE, all'ISPRA

ed agli ulteriori archivi pubblici rilevanti (art. 20, c. 3, D.Lgs. 29/2026).

La società in house del sistema camerale per l'ambiente, Ecocerved S.c.a.r.l., dal canto proprio, implementa l'infrastruttura telematica del Registro Batterie, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Allegato 1 al Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 ed in aderenza alle direttive concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La medesima società assicurerà la gestione operativa del servizio, mettendo a disposizione la piattaforma per consentire:

- 1) ai fabbricanti, ai sistemi individuali o collettivi di gestione e ai gestori di piattaforme di e-commerce, l'espletamento delle procedure di iscrizione e l'invio delle periodiche comunicazioni;
- 2) a Unioncamere, l'elaborazione e la pubblicazione della raccolta statistica sui dati comunicati;
- 3) agli enti camerali territorialmente competenti:
 - la ricezione istanze di iscrizione e dichiarazioni annuali previste dal D.M. 15 aprile 2024, n. 144, unitamente all'interoperabilità dei dati a favore di MASE, ISPRA ed ulteriori organi di controllo accreditati;
 - la gestione dell'attività istruttoria inerente alle domande di immatricolazione;
 - la riscossione ed introito dei diritti di segreteria e tariffe spettanti;
- 4) al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'ISPRA ed agli altri soggetti istituzionali titolati, l'accesso e la consultazione del quadro informativo del Registro. Gli oneri finanziari sostenuti da Ecocerved S.c.a.r.l. per lo sviluppo e il mantenimento dei portali informatici e del sistema telematico troveranno copertura, pro quota, nei corrispettivi introitati dalle singole Camere di commercio.

A tal fine, la società trasmetterà agli enti camerali aderenti, lo specifico repertorio diritto di segreteria per le prestazioni istituzionali rese.

Ciò premesso, il diritto di segreteria deve consentire di coprire i costi di realizzazione e gestione del portale del Registro Batterie, nonché l'integrazione nel Portale del RENAP, oltre ai costi legati alla gestione amministrativa e alle attività informative svolte dalle Camere di commercio.

In considerazione della necessità di garantire un'attuazione omogenea delle disposizioni del Decreto del 15 aprile 2024, n. 144 su tutto il territorio nazionale, il medesimo diritto di segreteria dovrà essere adottato da tutte le Camere di commercio competenti.

Con riferimento alle modalità di gestione contabile che qualificava tale provento come tariffa si ricorda che, come già specificato nella nota trasmessa da Unioncamere ai Segretari Generali prot. 14303 del 28/04/2025, essa è da ritenersi un diritto di segreteria.

Per il calcolo della quota fissa e della quota variabile unitaria da applicare per il triennio 2027-2029, è necessario partire dal costo annuale effettivo del Registro in questione, pari a € 332.528,00.

Determinazione della quota fissa

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di equità e proporzionalità si è ritenuto corretto, anche a seguito di alcune di simulazioni, di determinare il contributo della quota fissa sul totale dei costi da coprire nel 25% sulla base del costo effettivo del servizio e della stima dei potenziali produttori iscritti, la quota fissa è quindi stata quantificata in € 13,00 per ciascun produttore:

TOT. quota fissa = € 13,00 * numero produttori stimati

Determinazione della quota variabile

Il contributo della quota variabile sul totale dei costi da coprire è determinato dal totale dei costi al netto del contributo della quota fissa (quindi € 254.833). Per determinare la quota variabile unica è necessario suddividere l'importo da coprire per il quantitativo medio di tonnellate di batterie immesse sul mercato negli ultimi 3 anni (pari a n.424.721 tonnellate). In questo caso quindi, per il triennio 2027-2029, la quota variabile unica risulta essere di € 0,60 per ogni tonnellata di batterie immessi sul mercato (di qualsiasi categoria/tipologia).

TOT. quota variabile = Quota variabile unica * Tonnellate immesse.

Costo annuale da coprire			€ 332.528
Quota fissa	numero produttori	quota fissa per produttore	totale
	6.300	€ 13,00	€. 81.900,00
Quota variabile	quantità immesse	quota variabile unica	totale
	424.721	€ 0,60	€. 254.833
Stima incassi da tariffe			€ 336.733

Il diritto di segreteria è versato dai produttori e dalle piattaforme di commercio elettronico al momento dell'iscrizione nel Registro Batterie e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo 29/2026.

Il versamento delle tariffe e dell'imposta di bollo alle Camere di commercio avviene mediante PagoPa, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.

Il versamento delle tasse di concessione governativa avviene tramite versamento in conto corrente postale a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Non sono previsti oneri per la trasmissione delle pratiche.

Il versamento avviene a favore della CCIAA ove è iscritta la sede legale del produttore nazionale o del rappresentante estero (nel caso di produttori extra UE).

Per i produttori non stabiliti nel territorio nazionale e privi di rappresentante autorizzato non sussiste alcun elemento di collegamento territoriale idoneo a determinare la competenza di una Camera di commercio secondo i criteri attualmente previsti; i produttori non stabiliti nel territorio nazionale e privi di rappresentante autorizzato possono quindi presentare domanda di iscrizione presso la Camera di commercio ove ha sede l'importatore o il distributore principale o il depositario o, in assenza di tali figure, presso una Camera di commercio a propria scelta.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la predetta relazione del Segretario Generale;

Visto art. 21, del Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (26G00046)";

Vista la proposta del diritto di segreteria da applicare per il servizio indicato in oggetto, come da nota Unioncamere del 25/09/2026, prot. n. 0034375/U;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1.di determinare l'importo del diritto di segreteria per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Registro dei produttori di batterie ex art. 21, del Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, di seguito indicato e da corrispondere annualmente:

- quota fissa = € 13,00
- quota variabile = € 0,60 per ogni tonnellata immessa;

2. di provvedere, dopo l'approvazione della presente deliberazione, all'istituzione di apposito conto per l'incasso del provento de quo;

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per consentire l'immediata applicazione del nuovo diritto di segreteria;

4.di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line e nel sito che prevede la sezione del Registro Batterie.



IL SEGRETARIO GENERALE

Deborah Giraldi

Atto sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Gino Sabatini

Atto sottoscritto con firma digitale

Fascicolo GEDOC: GDOC1_F_3707612 - AMBIENTE -

REGISTRO NAZIONALE PRODUTTORI BATTERIE;

Area dirigenziale D - Supporto alle imprese:

Dirigente, dott. Roberto Pierantoni;

Responsabile del procedimento/EQ Area Ambiente - Albo gestori ambientali:
dott. Alberto Tombesi.